

**ULTERIORI QUESITI RICEVUTI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2007 AI QUALI NON E'
STATA FORNITA RISPOSTA**

N. 11

Email: data Tuesday, February 06, 2007 4:40 PM

pervenuta da: libidarch@libidarch.it

a: tizanoiacchini@tiscali.it e poi a palmieri@comune.stresa.vb.it

TESTO:

Torino, 6 FEBBRAIO 2007

Spett.le
FONDAZIONE VILLA PALAZZOLA
c.a Segretario Generale del
Comune di Stresa
e-mail: bando@fondazionepalazzola.it

Oggetto: *Avviso di gara per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – Recupero del complesso immobiliare "Villa la Palazzola".*
Richiesta di chiarimenti.

- 1) Al p.to 13 lett. n) del Bando di Gara si specifica che i due servizi, richiesti ai sensi della lettera g) del medesimo punto 13) del bando *"non sono frazionabili e devono essere posseduti da un unico componente il raggruppamento"*. Chiediamo cortesemente, se tale requisito è fondamentale e rappresenta elemento di esclusione se non rispettato poiché compare nel Bando di Gara e in modo apparentemente discordante nell'allegato I punto aa) dove si richiede il frazionamento.
- 2) Nell'allegato I punto aa) pag. 6, si chiede di dichiarare in quota parte (capogruppo e mandante) il possesso dei requisiti inerenti i punti q), r) e t). Poiché il punto t) riguarda il domicilio legale, chiediamo cortesemente se il requisito richiesto è quello riportato al punto s) del medesimo allegato o ad altro punto.
- 3) Punto 1 aa) del Disciplinare di Gara pag. 3; chiediamo un chiarimento se il giovane professionista debba essere un collaboratore di studio (per es. un Co.Co.Co) o possa essere un libero professionista titolare di partita IVA iscritto all'ordine da meno di cinque anni inserito come mandante all'interno del Raggruppamento.
- 4) Chiediamo un chiarimento in merito al ribasso di cui al p.to 1 pag. 5, del Disciplinare di Gara: il ribasso offribile dal concorrente è quello previsto dalla Legge 155/89 (max -20%) o può essere libero come previsto dall'art. 2 della Legge 248 del 4 agosto 2006 (Legge Bersani)?

Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti.
arch. Edoardo Ceretto

RISPOSTA
AI QUESITI RICEVUTI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2007
AI QUALI NON E' STATA FORNITA RISPOSTA

Riferimento quesito n. 11

In riferimento al punto n. 1 del quesito, si precisa che il requisito prescritto dal bando è fondamentale e rappresenta elemento di esclusione se non rispettato ed inoltre non si ravvisa alcuna contraddizione come esplicitato nel quesito.

In riferimento al punto n. 2 del quesito, si precisa che il requisito cui fa riferimento l'allegato I punto aa) pag. 6, è quello riportato al punto s) del medesimo allegato anziché quello erroneamente riportato al punto t).

In riferimento al punto n. 3 del quesito, l'allegato I punto aa) pag. 6 precisa che deve: "omissisiscritto all'albo degli omissis ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza".

A tal fine si evidenzia che il Consiglio di Stato, Sez. V con Sentenza in data 24 ottobre 2006 n. 6347 così si è espresso:

" Il comma 5 dell'art. 51 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. non prescrive affatto come obbligatoria la partecipazione ai R.T.I. (raggruppamenti temporanei) di "un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. La norma, in realtà, parla soltanto di "presenza" e tale previsione sulla necessaria presenza di un giovane professionista (art. 17, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e art. 51, comma 5, del regolamento citato) ha evidenti finalità di carattere "promozionale", ma non può essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di "associare" il giovane professionista al raggruppamento. Contro questa opzione esegetica militano una pluralità di argomentazioni. Innanzitutto, la ratio della regola è unicamente quella di garantire al suddetto professionista la possibilità di svolgere un utile apprendistato, indispensabile per conoscere la complessa realtà dei lavori pubblici e di fare esperienza accanto a colleghi più esperti, arricchendo in tal modo il proprio bagaglio curricolare ed affinando le capacità tecniche, senza dover assumere le più gravi responsabilità connesse alla posizione di associato. D'altronde, se la volontà del legislatore fosse stata nel senso di ritenere indispensabile l'associazione, la stessa norma primaria dalla quale promana l'art. 51 avrebbe dovuto contenere una previsione espressa in tal senso, mentre anche l'art. 17, comma 8, della legge quadro si limita, di converso, a promuovere la presenza di giovani professionisti. Ne consegue che, ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali".

In riferimento al punto n. 4 del quesito, si precisa che, tenuto conto di quanto dispone il bando nonché della più recente giurisprudenza, al rispetto del vincolo suddetto di massimo ribasso consentito nel limite del 20% sono tenuti soltanto gli onorari professionali in senso proprio, e non anche le somme riconosciute come rimborso delle spese sostenute dal professionista per svolgere l'incarico (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 13 marzo 2006, n. 1296). Tale orientamento è ispirato dall'intento di mitigare l'impatto negativo necessariamente provocato da tale vincolo al libero gioco della concorrenza.

Inoltre la Corte Costituzionale con Ordinanza 30 ottobre 2006 n. 352 ha stabilito che:

"E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 12-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), in forza del quale, fino all'emanazione del decreto con il quale il Ministro della giustizia rideterminerà le tabelle dei corrispettivi dovuti per l'espletamento

di incarichi professionali relativi ad opere pubbliche, per la determinazione delle tariffe professionali continua ad applicarsi quanto previsto dal decreto ministeriale 4 aprile 2001” e che

“Non interferisce, infine, con la questione esaminata l’art. 2, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l’obbligatorietà delle tariffe professionali, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge.